

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**Ricorso in appello**

della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S.,  
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29 marzo 1994,  
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154, C.F.: 97078560584,  
P.IVA: 06319301005, in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
Sen. Guido Pollice, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara  
(Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C.:  
*avvdanieleggranara@puntopec.it* – fax: 010.5709875) ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.  
154/3DE, giusta mandato a margine del presente atto,

**contro**

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in  
carica,

**per l'annullamento e/o la riforma,**

dell'ordinanza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 24 ottobre 2019 n. 432, non  
notificata, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione  
formulata nel ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 1032/2019 proposto  
dall'appellante,

**per l'annullamento,**

**previa immediata sospensione,**

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del  
10/10/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116  
*suppl.* del 10.10.2019,

### **avente ad oggetto**

“Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020. DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni”,

#### **nonché per l'annullamento, previa immediata sospensione,**

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:

- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1558 del 02/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29.08.2019, recante “Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1560 del 26/08/2019, recante “Integrazioni/Modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020”, pubblicata sul sito web della Regione Puglia il giorno 21 agosto 2019 e in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di ri-approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1400 del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1170 del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1121 del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1235 del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1336 del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.

\* \* \*

### **IN FATTO**

**1)** Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese.

Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima.

Ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto “promuove e favorisce le iniziative volte a **garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell'ambiente e di alterazione degli**

**ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi**".

La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli interessi ambientali, paesaggistici, architettonici, storici e culturali dalle stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn. 1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R. Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n. 1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2009, n. 987; e, da ultimo, T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404).

**2)** In particolare, l'Associazione ricorrente ha frequentemente denunciato, nell'operare la propria missione di tutela ambientale, le difficoltà regolative che affliggono il contesto venatorio complessivo della Regione Puglia che, di per sé connotata da pregio ambientale e faunistico, vive una condizione di persistente minaccia alla propria fauna autoctona e migratoria.

In proposito, si rammenta la particolare criticità che si ravvisa nella pratica della caccia lungo le coste pugliesi (nella distanza di 500 mt. dalla costa) che è ad oggi connotata da diffuso bracconaggio nelle zone di protezione ivi ubicate (testimoniato, ad esempio, dalla nota della VAS del 7 gennaio 2019, allegata agli atti). Allo stesso modo, diffusa è la pratica dell'attività venatoria nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000, che, ancorché regolamentate, denota livelli di inquietante intensità.

In reazione alla predetta pratica, esercitata in violazione del diritto europeo, la Onlus VAS ha già diffidato l'Amministrazione regionale affinché sia adeguato in tal senso il Piano Faunistico Venatorio.

**3)** Con gli atti impugnati, **la Regione Puglia ha approvato e successivamente modificato il calendario venatorio per l'annata 2019/2020.**

Tale calendario è stato approvato sulla base della consultazione del Comitato faunistico-venatorio regionale, in data 22.07.2019, e **del parere obbligatorio espresso dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 40888 del 28 giugno 2019 e n. 47001/T-A11 del 29.07.2019, ai quali ultimi, però la Regione non ha ritenuto di adeguarsi, pur a fronte delle numerose criticità riscontrate dall'Istituto nell'approvato calendario, senza peraltro adeguatamente motivare tale mancato integrale recepimento.**

**4)** Il Calendario venatorio prevede, altresì, si vedrà contraddittoriamente, la facoltà per i cacciatori di ricorrere a "botti in resina" per appostamenti temporanei (art. 2, ult. capoverso) e l'utilizzo delle munizioni al piombo.

**5)** Quale atto presupposto del Calendario Venatorio, inoltre, le menzionate Delibere richiamano il **Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con DCR n. 217/2009, il**

**quale però risulta scaduto dal 2014 e oggetto di numerosi provvedimenti di proroga, con le Delibere di Giunta Regionale n. 1400/2014; n. 1170/2015; n. 1121/2016; n. 1235/2017 e n. 1336/2018.**

6) Sulla base delle descritte criticità afferenti al Calendario venatorio della Regione Puglia, la VAS Onlus si determinava a impugnare la relativa Delibera di approvazione n. 1558 del 02/08/2019 e la Delibera di successiva prima modifica n. 1560 del 26/08/2019, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, quale la Delibera di emanazione del Piano Faunistico Venatorio e le collegate plurime proroghe, con ricorso del 09.09.2019, cui era connessa la domanda di immediata sospensione ex art. 56 c.p.a.

7) Sorprendentemente, nel giudizio si costituiva una pluralità di associazioni a difesa della caccia, congiuntamente alla Regione Puglia intimata, e particolarmente: la L.R. Federcaccia, la L.R. C.P.A. Puglia, la L.R. Arcicaccia, la L.R. Anuu Puglia, la L.R. Enalcaccia, la Federazione Italiana Della Caccia, la Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia.

8) Nonostante l'imminente apertura della stagione venatoria, l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Bari, con Decreto monocratico dell'11.09.2019, n. 363 non ravvisava però i presupposti per la sospensione degli atti impugnati, ritenendo erroneamente sussistere "la natura ristorabile dell'interesse fatto valere" e limitandosi alla fissazione anticipata della Camera di Consiglio per l'esame collegiale della domanda cautelare.

9) In esito alla discussione in Camera di Consiglio, tuttavia, con Ordinanza 20 settembre 2019, n. 376, il TAR adito ribadiva la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto, a suo dire, *"ai sensi della L. n. 152/1992 il parere ISPRA, reso nel caso di specie, ha pacificamente natura obbligatoria ma non vincolante per l'Amministrazione regionale resistente, che, peraltro, nei punti in cui da esso si è discostata, lo ha fatto previa specifica istruttoria e dettagliata motivazione"*.

Con ciò **senza pronunciarsi affatto in punto di periculum**.

10) Sicché, la VAS ricorrente appellava nanti Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato la predetta Ordinanza n. 376/2019 e il Presidente della Sezione III del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con decreto 5077/2019 nell'ambito del giudizio RG 8064/2019, concedeva la sospensione temporanea degli atti impugnati fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata per il 24 ottobre.

11) Nelle more, però, la Regione Puglia provvedeva a modificare il Calendario Venatorio 2019 – 2020 con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del 10/10/2019, **asseritamente adeguandolo alle indicazioni dell'ISPRA, ma limitatamente ai periodi di caccia delle specie in esso menzionate, senza alcuna concreta emendazione di altri fondamentali aspetti, quali, ad esempio, l'illegittimità del presupposto Piano**

## **Faunistico Venatorio e della caccia per mezzo di munizioni in piombo.**

Tale Delibera modificativa del Calendario Venatorio 2019/2020 della Puglia veniva quindi impugnata dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti, depositato in data 14 ottobre 2019, nanti il TAR Puglia.

**12)** Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, dunque, con Ordinanza 18 ottobre 2019, n. 5249, dopo aver dichiarato la non improcedibilità del ricorso originario, in quanto la successiva delibera n. 1805/2019 era stata adottata *per compulsum* in esecuzione del decreto presidenziale n. 5077 del 4 ottobre 2019, sospendeva il Calendario Venatorio nella sua formulazione originaria (Delibere n. 1558 del 02/08/2019 e n. 1560 del 26/08/2019) limitatamente alle parti relative ai periodi di caccia che si discostavano dal parere dell'ISPRA, restando demandata al Tribunale Amministrativo della Puglia l'esame delle restanti censure che si palesavano per la loro complessità non suscettibili di immediata delibazione in sede cautelare.

**13)** Successivamente, il TAR Puglia, a seguito del provvedimento cautelare monocratico n. 405/2019 con cui era sollecitamente fissata la Camera di Consiglio per la discussione sulla domanda cautelare, con ordinanza 24 ottobre 2019 n. 432, rigettava la richiesta di sospensione del nuovo Calendario Venatorio contenuto nella DGR n. 1805 del 10/10/2019, formulata con l'atto di motivi aggiunti depositato il 14 ottobre 2019.

In particolare, il TAR adito riteneva non sussistere un sufficiente *fumus boni iuris*, in quanto la nuova DGR 1805 sarebbe stata aderente ai profili indicati dal parere ISPRA; per il resto, l'Ordinanza odiernamente impugnata riteneva di confermare integralmente la precedente Ordinanza cautelare collegiale n. 367/2019.

Con ciò, ancora una volta, senza pronunciarsi affatto in punto di *periculum*.

\* \* \*

L'Ordinanza impugnata è illegittima, incompleta, giuridicamente erronea e fortemente pregiudizievole per gli interessi faunistici e di legalità venatoria di cui la VAS ricorrente è portatrice, la quale si trova quindi costretta ad adire l'Ecc.mo Consiglio di Stato per chiederne l'annullamento sulla base delle seguenti considerazioni in linea di

### **DIRITTO**

#### **I. Sul *periculum in mora*.**

**1) Erroneità dell'Ordinanza impugnata per violazione degli artt. 3 e 55 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.**

**Erroneità per infrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.**

**Erroneità per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza e irrazionalità estrinseca. Perplessità**

In primo luogo, l'ordinanza impugnata merita annullamento poiché si presenta del tutto

**sguarnita di motivazione in punto di *periculum*.**

Infatti, il TAR adito in primo grado ha rigettato la domanda cautelare per motivi aggiunti della ricorrente, sulla base delle seguenti e limitate motivazioni:

*“la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del 10.10.2019 - a prescindere dalla sua natura esecutiva o meno rispetto al dictum cautelare presidenziale del 4.10.2019, tenuto conto, in particolare, dei puntuali e plurimi richiami ai pareri dell’I.S.P.R.A. in essa contenuti - risulta testualmente e sostanzialmente emanata in oggettivo recepimento di questi ultimi (cfr. seconda linea del “DELIBERA” a pag. 25 del B.U.R.P. n. 116 suppl. del 10.10.2019);*

*Ritenuto, per il resto, di confermare integralmente l’ordinanza cautelare collegiale già adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe n. 367/2019, pubblicata in data 20.09.2019”.*

**Nessun riferimento in sede cautelare era invece riservato al *periculum in mora*.**

Ciò, nonostante che l’istanza cautelare del ricorso per motivi aggiunti in primo grado esplicitasse apertamente il rischio di un “pregiudizio della salute e del correlativo diritto ad un ambiente salubre, garantito anche dall’equilibrato sviluppo dell’*habitat* naturale, dei valori naturalistici, della biodiversità e del sistema faunistico, anche in considerazione dell’aperto ‘permisivismo’ del calendario venatorio impugnato rispetto all’utilizzo di botti in resina per gli appostamenti”.

A ciò si aggiungeva la sottolineatura della “**ontologica irreparabilità del danno derivante dalla perdita di specie faunistiche** che necessita quindi di una decisione di natura cautelare come rimedio processuale più idoneo al *vulnus* giuridico e materiale della normativa illegittima sul prelievo venatorio”.

Si tratta di profili su cui il Giudice di prime cure non si è espresso affatto, limitandosi a motivare esclusivamente in punto di *fumus*. Così, dando origine a una carenza motivazionale che ridonda in erroneità dell’ordinanza.

**Né potrebbe ipotizzarsi, nel caso in esame, un rigetto implicito della domanda cautelare anche in punto di *periculum*.**

Infatti, la disciplina del processo amministrativo soltanto consente di configurare un accoglimento implicito in punto di *periculum*, laddove sussistano evidenti ragioni di *fumus* a sostegno di un’istanza cautelare. Ciò in ragione del disposto di cui all’art. 55, co. 10, del c.p.a., per il quale “*il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito*”.

**Non è però sostenibile il contrario**, né sono rinvenibili disposizioni che depongano a sostegno di una tesi opposta.

Al contrario, ai sensi dell'art. 55, co. 1, c.p.a. “*se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari*”. Proprio da tale norma si evince che il **periculum** è l'elemento centrale dell'istanza cautelare e merita quindi adeguata motivazione.

**Non esiste e non può esistere, dunque, “rigetto implicito” del periculum ove vi sia rigetto anche del fumus.**

**Sicché, nel caso di rigetto della richiesta cautelare, la motivazione in punto di semplice fumus non è sufficiente a integrare adeguata motivazione.**

In caso di rigetto in punto di *fumus*, il *periculum* costituisce un aspetto in grado di fondare autonomamente la concessione di misure cautelari e merita, pertanto, esatta e adeguata motivazione.

Ciò che non è avvenuto nel nostro caso, in cui il **periculum non ha avuto considerazione alcuna da parte del Giudice di primo grado, che ha invece valorizzato la semplice – ed erronea – valutazione dell'insussistenza delle ragioni in diritto**. Insussistenza che, peraltro, non si è atteggiata certo in senso “manifesto”, ma solo in via ipotetica e prudenziale, ritenendo il *fumus boni iuris* non insussistente, bensì “insufficiente”.

Ne discende che l'Ordinanza *de qua* risulta *ictu oculi* incompleta, per mancanza di delibazione del *periculum*, con violazione, tra l'altro, anche dell'art. 3 c.p.a., secondo cui “*ogni provvedimento decisivo del giudice è motivato*”.

**La completa latitanza motivazionale in punto di periculum si traduce, ancora, nel vizio di infrapetizione**, dal momento che l'elemento del *periculum* era stato, come visto, il punto centrale della domanda della VAS ricorrente, rimasto completamente e illegittimamente disatteso. Così violandosi anche l'art. 112 c.p.c., a mente del quale “*il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa*”.

L'Ordinanza *de qua* è quindi irragionevole e irrazionale in via estrinseca, ossia nel confronto con le norme menzionate che ne regolano la struttura, risultando illegittima e lesiva già sotto tale primo profilo, risultando priva di istruttoria e motivazione in punto di *periculum*.

\* \* \*

**2) In subordine. Erroneità dell'Ordinanza per violazione dell'art. 55 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.**

**Erroneità per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta e contraddittorietà estrinseca. Travisamento. Perplessità**

In subordine, ove si volesse ritenere (come invece non è) che l'Ordinanza *de qua* abbia statuito implicitamente sulla insussistenza del *periculum*, in ipotesi, implicitamente motivando *per relationem* alla precedente Ordinanza cautelare n. 367/2019, la pronuncia sarebbe comunque erronea e illegittima.

Infatti, la menzionata Ordinanza motivava il rigetto dell'istanza cautelare senza pronunciarsi a sua volta in punto di *periculum*, ma anzi rinviando alla motivazione contenuta nel Decreto monocratico del TAR Puglia n. 363/2019, il quale testualmente affermava non sussistere pregiudizio grave e irreparabile per *“la natura ristorabile dell'interesse fatto valere”*.

Si tratta di un profilo oggetto quindi di riforma da parte di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato dapprima con il Decreto Presidenziale n. 5077/2019 (che affermava pianamente come il pregiudizio per il bene faunistico corrispondesse alla *“distruzione di esseri viventi”*) e, in seguito, con l'Ordinanza n. 5249/2019.

Sicché, **la motivazione in punto di *periculum*, ove anche esistesse (ma non esiste) dovrebbe ravvisarsi per *relationem* in un doppio (maldestro) rinvio consecutivo**: prima alla precedente Ordinanza TAR Puglia n. 367/2019 e, poi, al Decreto monocratico TAR Puglia n. 363/2019: decisioni già riformate dal Consiglio di Stato proprio sul *periculum*!

Insomma, un vero e proprio “gioco di specchi” destinato a infrangersi nelle precedenti decisioni di riforma del Consiglio di Stato e che sfocia, in definitiva, nell'illegittimità per *contaminationem* anche dell'Ordinanza del TAR Puglia odiernamente impugnata.

Pertanto, il difetto di motivazione e di istruttoria sopra illustrato, anche nel caso che si ammettesse (ma non si vede come) la sussistenza di un rigetto implicito in punto di *periculum* nell'Ordinanza impugnata sussisterebbe in ogni caso.

Tutto ciò comporta la contraddittorietà in via estrinseca dell'ordinanza, nella descritta ipotesi di rigetto implicita, e la sua completa irrazionalità

Di qui l'illegittimità della pronuncia impugnata anche nell'illustrata e subordinata ipotesi.

\* \* \*

## **II. Sul *fumus boni iuris*.**

### **3) Erroneità dell'Ordinanza per violazione dell'art. 55 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.**

**Erroneità per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta e contraddittorietà estrinseca. Travisamento. Perplessità**

L'Ordinanza impugnata è errata e merita l'annullamento anche con riferimento al merito.

In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che *“la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del 10.10.2019 - a prescindere dalla sua natura esecutiva o meno rispetto al dictum cautelare presidenziale del 4.10.2019, tenuto conto, in particolare, dei puntuali e plurimi richiami ai pareri dell'I.S.P.R.A. in essa contenuti - risulta testualmente e sostanzialmente emanata in oggettivo recepimento di questi ultimi”*.

Si tratta di una motivazione che non trova riscontro negli atti impugnati, dal momento che il recepimento del parere ISPRA effettuato dalla Delibera odiernamente impugnata è limitato ai soli periodi di caccia delle specie animali e **non riguarda invece altri fondamentali aspetti quali sono le modalità della caccia.**

In particolare, **il vizio motivazionale del “nuovo” Calendario Venatorio 2019/2020 della**



**Regione Puglia persiste con riferimento all'utilizzo di munizioni in piombo per la caccia agli ungulati.**

In proposito, lo **scostamento del Calendario Venatorio dal parere tecnico-scientifico dell'ISPRA** risalta con particolare evidenza con riferimento alle prescrizioni rilasciate dall'ISPRA per la caccia agli ungulati (p. 8 del parere ISPRA), per le quali l'ente tecnico di tutela ambientale si richiama, puntualmente, alle considerazioni svolte **nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bolidi”** (pubblicazione ISPRA n. 91/2013, disponibile online all'indirizzo: [http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG\\_91\\_2013.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf)), **in cui si evidenzia come l'utilizzo di munizioni in piombo sia causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocimento per la specie faunistica e per la salute umana.**

In particolare, nelle menzionate *Linee guida* (pp. 146 e ss.) si osserva che **“il piombo, se assorbito per inalazione, ingestione o per contatto prolungato con la pelle, mostra proprietà altamente tossiche per tutti gli organismi**, dando luogo a una forma di avvelenamento (saturnismo) che in casi gravi può comportare una serie di disfunzioni, fino a provocare la morte”. **Circostanze che si propagano quindi sull'intero ecosistema faunistico delle zone di caccia**, in quanto “l'ingestione del piombo disperso durante l'esercizio dell'attività venatoria è stata riscontrata in Galliformi e Columbiformi ed è stata ipotizzata nel caso delle beccacce e persino dei picchi (Petersson, 1999; Scheuhammer et al., 1999; Potts, 2005; Strom, 2005; Fisher et al., 2006; Mörner e Kreager et al., 2008; Franson et al. 2009; Thomas et al., 2009)”; nonché sulle specie predatorie dei resti di animali colpiti e abbandonati durante le battute di caccia, ad esempio, a “scopo sportivo” (termine, invero, discutibile).

Soprattutto, però, **i riflessi nocivi dell'utilizzo delle munizioni in piombo si rinviene altresì sulla salute umana**, rispetto alla quale le summenzionate *Linee guida* ricordano come **“le forme di avvelenamento acuto legate all'assunzione da piombo nell'uomo sono note da molto tempo**. Sintomi dell'avvelenamento sono l'ipertensione, la riduzione delle funzioni renali, il declino delle funzioni cognitive, anomalie delle funzioni riproduttive negli adulti e ritardo di sviluppo nei bambini. Nei casi più gravi, in cui la vita è a repentaglio, si manifestano coliche addominali, costipazione, affaticamento, anemia, neuropatia a livello periferico e, nella maggior parte dei casi, alterazioni delle funzioni del sistema nervoso centrale, che possono portare a convulsioni e coma. **Solo di recente si è scoperto che anche esposizioni prolungate a bassi livelli portano a problemi cronici per la salute umana**. In questi casi gli effetti del piombo possono essere non specifici e persino asintomatici, per cui spesso l'intossicazione risulta difficilmente diagnosticabile. L'assunzione di dosi bassissime è sufficiente a determinare danni permanenti al sistema nervoso per il feto in crescita o per il bambino, pertanto le donne in stato di gravidanza e i

giovani sono da considerare soggetti particolarmente a rischio”.

Non solo.

In tema di pericolosità sulla salute umana le menzionate *Linee Guida* proseguono affermando che **“una volta accertata la pericolosità del piombo anche a dosi molto basse, le autorità sanitarie europee hanno segnalato la necessità di ridurre il più possibile le concentrazioni di questo metallo nei cibi, non ritenendo sicuri i valori limite precedentemente indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (EFSA, 2010). (...)**

**Anche l’uso del piombo nelle munizioni da caccia è oggetto di attenzione per gli effetti negativi che può determinare sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.** Su questo tema ISPRA ha provveduto a redigere un **documento tecnico** in cui sono illustrati in dettaglio i diversi aspetti del problema e in cui vengono indicate possibili soluzioni (Andreotti e Borghesi, 2012). L’intossicazione degli uccelli da preda ha portato l’attenzione dei ricercatori anche sugli **effetti che il consumo di selvaggina può avere nei riguardi della salute umana.** Studi effettuati con varie tecniche diagnostiche hanno dimostrato come gli alimenti derivati dagli ungulati abbattuti e destinati al consumo umano possano contenere frammenti di piombo anche molto fini e **in numero inaspettatamente elevato. Tali frammenti non sono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni; la loro ingestione da parte dei consumatori è inevitabile non potendo essere percepiti durante la masticazione e, inoltre, le piccole particelle risultano facilmente assimilabili una volta entrati nell’apparato digerente** (Cornatzer et al., 2009; Hunt et al., 2009; Tsuji et al., 2009).

**L’elevata frequenza con cui le carni degli ungulati abbattuti risulta contaminata trova conferma nelle indagini effettuate a scala europea dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).** I dati raccolti in 21 Paesi europei mostrano come **nei cinghiali vi siano concentrazioni medie di piombo nelle carni pari a 1.143 µg/kg, cento volte superiori a quelle riscontrate nei maiali, e presentino picchi sino a 232.000 µg/kg (EFSA, 2012).** Anche le fasi di preparazione dei cibi giocano un ruolo importante nel favorire l’assunzione del piombo: durante la cottura, **le alte temperature e l’utilizzo di ingredienti che accrescono l’acidità, come l’aceto, favoriscono la dissoluzione di questo metallo, che viene così a diffondersi nel sugo e nelle carni (Mateo et al., 2007).** Studi condotti su animali in laboratorio (suini) o sull’uomo suggeriscono come il consumo di pasti a base di selvaggina abbattuta con munizionamento tradizionale comporti un **innalzamento dei livelli di piombo nel sangue, tali da destare preoccupazione sanitaria** (Bjerregaard et al., 2004; Hunt et al., 2009)”: così le **Linee Guida alle pp. 149 – 150.**

**Ebbene, in proposito, la Delibera 1805/2019 continua a disattendere il parere ISPRA ritenendo di poter derogare a tali indicazioni,** in quanto “come riporta lo stesso Istituto,

non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata".

Sicché, la nuova Delibera ritiene "quindi opportuno, al momento, (...) non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati ma di utilizzare preferibilmente munizioni atossiche e fucili ad anima rigata" (pag. 19 della DGR 1805/2019).

**Si tratta, evidentemente, di argomentazioni del tutto sfasate rispetto al piano tecnico scientifico e sanitario su cui si pone il parere dell'ISPRA, che, come già visto, ne vanificano il contenuto del tutto immotivatamente.**

Infatti, la "preferibilità" delle munizioni atossiche degrada, come è evidente, in una **sostanziale elusione** delle indicazioni dell'ISPRA, così dando origine a uno **scostamento del tutto sprovvisto di tenore tecnico-scientifico e addirittura irridente.**

Anzi, il nuovo Calendario Venatorio, in sostanza, ammette la pericolosità delle munizioni al piombo – poiché non contesta le risultanze scientifiche dell'ISPRA – ma consente la caccia agli ungulati con tali mezzi nocivi **per ragioni di "opportunità" e di convenienza venatoria.**

Peraltro, non si comprende come possano sussistere valutazioni di opportunità a fronte della pericolosità accertata con metodo scientifico delle munizioni al piombo. La pericolosità del piombo nell'attività venatoria, infatti, o sussiste (come sussiste) o non sussiste: in entrambi i casi non vi è spazio per considerazioni di preferibilità od opportunità, dovendosi la relativa decisione stabilire a un livello scientifico, come nella specie il parere dell'ISPRA e le richiamate linee guida hanno stabilito nel senso del divieto di utilizzo delle munizioni al piombo.

Insomma, nessuno scostamento motivato rispetto al parere ISPRA è ravvisabile nel caso *de quo*, nonostante l'adesione alla nozione di pericolosità rappresentata dalle pubblicazioni ISPRA.

**Non risponde pertanto al vero che il Calendario Venatorio recato nella Delibera 1805/2019 sia conforme al parere tecnico scientifico dell'ISPRA, continuando a discostarsene con riferimento all'utilizzo di munizioni in piombo per la caccia agli ungulati, nonché recando ulteriori ed evidenti profili di illegittimità che si esporranno, in sintesi, nel prosieguo.**

Di qui già si deduce l'erroneità e l'illegittimità dell'Ordinanza impugnata.

\* \* \*

### **III. Sugli ulteriori profili di *fumus boni iuris*.**

**4) Erroneità dell'Ordinanza per violazione dell'art. 55 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.**

### **Contraddittoria e insufficiente motivazione. Travisamento.**

Nel prosieguo si espongono in sintesi le censure dedotte in primo grado nanti i provvedimenti in tale sede impugnati, i quali risultavano e risultano ingiusti e lesivi dei valori ambientalistici e faunistici alla cui tutela è preposta la VAS ricorrente, con conseguente fondatezza del ricorso proposto.

\* \* \*

#### **A) Sul primo motivo del ricorso per motivi aggiunti in primo grado.**

Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti evidenziava l'illegittimo scostamento degli atti impugnati rispetto al parere ISPRA con riguardo alla possibilità, vietata nel primo e concessa nel secondo, di perseguire la caccia agli ungulati per il tramite di munizioni in piombo.

Come già si è illustrato, l'ISPRA rinviava sul punto alle proprie **Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bolidi**, in cui si evidenzia come **l'utilizzo di munizioni in piombo sia causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocumento per la specie faunistica e per la salute umana.**

Tuttavia, il Calendario Venatorio della Regione Puglia non prendeva in considerazione le criticità indicate con metodo scientifico dal predetto documento e dal parere ISPRA, contravvenendo ai principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa. È infatti *ius receptum* che ***l'Amministrazione ha non soltanto l'obbligo di acquisire tale parere ma, addirittura, nel caso in cui ritenga, in qualche misura, di discostarsene, ha il dovere di "quantomeno motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute"*** (così T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 22 maggio 2012).

L'espressione del divieto di utilizzo delle munizioni al piombo per la loro tossicità e pericolosità per la salute sia nelle ridette Linee Guida sia nei molteplici pareri approvati negli ultimi anni dall'ISPRA, necessita, secondo la giurisprudenza, di una **"specifiche e concreta valutazione, considerati i "seri effetti negativi" sulle specie protette", anche in ragione del progresso tecnico in materia di armi, per cui le munizioni atossiche sono "oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali"** (Cfr. T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 25 giugno 2012, n. 440).

Valutazioni specifiche e concrete nel caso di specie del tutto gravemente omesse, nonostante che l'ISPRA abbia a più riprese sottolineato a chiare lettere ***"la "potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili" e (...) un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati"*** (cfr. T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 188).

In tal senso, il Giudice Amministrativo ha puntualmente rilevato che ***"le norme comunitarie e quelle interne denunciate prescrivono di porre in atto ogni misura capace di assicurare la salubrità dell'ambiente; in tal senso il ricorso alle munizioni al piombo comporta l'immissione***

*nel ciclo alimentare o nel territorio di un elemento nocivo per la salute umana e di altre specie". Ribadendosi altresì che "il pericolo per la salute umana evidenziato dall'ISPRA, derivante dalla possibilità di frammentazione dei proiettili e di involontaria ingestione dei frammenti non rimossi durante la macellazione, avrebbe imposto l'esigenza di improntare l'esercizio del potere amministrativo al principio di precauzione, con la conseguente applicazione, ancor prima che si abbia compiuta dimostrazione circa l'entità del rischio, delle misure protettive più adeguate al caso specifico.*

*Il mero impegno assunto dalla Regione a valutare attentamente la problematica ed a proseguire l'attività di monitoraggio circa l'utilizzo attuale di tale tipologia di munizioni non vale, in relazione alla delicatezza degli interessi in gioco, a giustificare la mancata adozione delle misure precauzionalmente suggerite dall'ISPRA" (T.A.R. Liguria, Sez. II, 16 maggio 2014, n. 722).*

**E invece, la Regione Puglia, come visto, si è discostata dal parere ISPRA sulla base di ragioni di opportunità, ossia in ragione del maggior onere economico che l'utilizzo di munizioni atossiche recherebbe ai cacciatori, comportando "l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata".**

**Ciò ad ulteriore conferma della duplice illegittimità del provvedimento odiernamente gravato, afflitto da palese carenza istruttoria e da grave illegittimità sostanziale, per non aver ottemperato alle rubricate disposizioni europee e nazionali, nonché ai pareri dell'I.S.P.R.A. in relazione alle modalità del prelievo venatorio, con il conseguente "superamento degli standard minimi di tutela" in materia ambientale (in questo senso l'ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-ter, 25 novembre 2011, n. 4392, con la quale è stato **sospeso il calendario venatorio della Regione Lazio, proprio "nelle parti in cui consente l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l'utilizzo di munizioni tossiche"**).**

Sotto altro profilo, si osserva come **non sia rispondente al vero la pretesa mancanza di munizioni atossiche per i fucili a canna liscia**. Infatti, da molti anni sono disponibili sul mercato **diverse alternative atossiche alle cartucce a palla in piombo**, sviluppate proprio in ragione delle normative sempre più restrittive circa l'utilizzo di proiettili tossici: così, sono facilmente rinvenibili sul mercato munizioni in cui è del tutto assente il piombo, sostituito da metalli quali il rame, il ferro e le leghe di stagno/bismuto (si v., per una panoramica, il sito *web <https://blog.hunting-spot.com/cartucce-a-palla-da-caccia-guida-tecnica>*).

**La motivazione** riportata dal nuovo Calendario Venatorio, odiernamente impugnato, in senso permissivo alle munizioni tossiche in piombo è **pertanto, per un verso, inadeguata e priva di crisma tecnico-scientifico; mentre, per altro verso, non vera e fuorviante**. In entrambi i casi, dunque, illegittima.

\* \* \*

**B) Sul secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti in primo grado.**

Ulteriore profilo di illegittimità del calendario venatorio impugnato deriva dall'assenza di valido presupposto, ossia **dall'inefficacia e/o comunque illegittimità del Piano Faunistico regionale 2009-2014 (PF 2009) indicato come sottostante alle delibere impugnate (art. 9 del Calendario Venatorio).**

Si evidenzia, preliminarmente, che **proprio l'assenza di un Piano faunistico valido ha condotto la giurisprudenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato a interdire l'attività venatoria in via cautelare, quantomeno nelle zone qualificate come Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS),** in quanto parti della Rete Natura 2000, e funzionali alla tutela faunistica a livello europeo (così, *ex multis*, Cons. Stato, Ord. 22 settembre 2018, n. 5165, secondo cui considerata ***“l'assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, attualizzata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale”*** si rilevava come conseguentemente sussistesse *“un grave e irrimediabile danno, nelle more del giudizio, con riferimento all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019, attesa la incontestabile natura di patrimonio indisponibile della fauna selvatica, con la conseguente rilevanza di un interesse generale della collettività prevalente su quello dei praticanti l'attività venatoria”*; nonché, Cons. Stato, 7 settembre 2018, n. 4242, *“nella comparazione tra gli opposti interessi, devi ritenersi prevalente in questa sede cautelare quello, altrimenti irrimediabilmente compromesso nelle more del presente giudizio, alla conservazione delle specie, oggetto della caccia di selezione, a fronte di censure che, tra l'altro, pongono in rilievo l'assenza, allo stato, di un Piano faunistico venatorio regionale – ormai scaduto dal 2014 – aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione”*).

Così, anche nel caso in esame, è assente una valida pianificazione faunistico-venatoria che consenta una compiuta e attuale conoscenza delle risorse venatorie: è chiaro infatti che un Piano Faunistico scaduto si basa su una ricognizione dello stato della fauna ormai obsoleto e connotato da esigenze pianificatorie del tutto mutate che **rendono necessaria quanto meno l'interdizione della caccia nelle aree della Rete Natura 2000 e, in generale, in tutto il territorio per il mese di febbraio.**

In particolare, il PF 2009 individua gli Ambiti territoriali di caccia cui si applica il calendario venatorio impugnato, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Faunistico regionale.

Tuttavia, come si diceva, **tale PF 2009 è, al contempo, inefficace e invalido.**

\*

**II. Esso è inefficace perché ai sensi dell'art. 10, co. 3, della L.R. 13 agosto 1998, n. 27, “i piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale”.**

Ebbene, il PF 2009 è stato approvato inizialmente con Deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 217. Esso è poi stato riapprovato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 234/2014 per adeguarlo alle carenze e inadeguatezze evidenziate dalla sentenza del Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 2755 (che era stato precedentemente approvato in assenza della Valutazione Ambientale Strategica), con effetti *ex nunc*, ma pur sempre limitati al periodo di vigenza del Piano, ossia all'arco temporale 2009-2014.

Sicché, **il Piano 2009/2014 risulta scaduto nell'anno 2014.**

Vero è che il PF in parola è stato oggetto di una **quintupla proroga** – **particolarmente con le impugnate Delibere di Giunta Regionale n. 1400/2014; n. 1170/2015; n. 1121/2016; n. 1235/2017 e n. 1336/2018** - ma tale *modus procedendi* dell'Amministrazione non è idoneo a sanare l'inefficacia del Piano perché consiste, a bene vedere, in un meccanismo elusivo dei termini procedurali e, pertanto, illegittimo.

Infatti, **la prassi della “reiterata proroga” conduce, di fatto, a rendere definitivo un atto che, in quanto scaduto e appunto prorogato, dovrebbe mantenere un carattere precario, funzionale soltanto a evitare vuoti normativi nelle more di una pronta emanazione dell'atto ad esso successivo.**

E invece, nel nostro caso, la proroga si è atteggiata a istituto, per così dire, dissimulatorio dell'inerzia dell'Amministrazione, che solo recentemente si è attivata per iniziare l'*iter* di un nuovo Piano Faunistico regionale. Ciò che, però, contrasta con i principi di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. e rende pertanto il PF *a fortiori* inefficace.

L'illegittimità delle proroghe si evince anche dalla **forma di emanazione delle stesse che coincide sempre con la Delibera di Giunta Regionale, laddove, invece, il PF 2009 era stato emanato con Delibera di Consiglio Regionale.** Sicché, anche sotto tale profilo, la fonte normativa delle proroghe si palesa insufficiente e, pertanto, invalido e inefficace.

In proposito, si rammenta come il Consiglio di Stato ha riscontrato positivamente il presupposto cautelare del *fumus boni iuris* nei confronti della richiesta di sospensione di un calendario venatorio regionale “*dovendosi anche in questo caso rimarcare, come questo Consiglio ha già osservato in un'altra occasione (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2018, ord. n. 4242), l'assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, attualizzata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale*” (Cos. Stato 22 ottobre 2018, n. 5165).

\*

II. Del resto, ove anche le proroghe fossero legittime (e non lo sono), **il PF 2009 sarebbe comunque invalido**, in quanto contrastante con l'art. 14 della L. 157/1992, a mente del quale “*le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il*

territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, **di dimensioni subprovinciali**, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”.

E però, il PF 2009 **articola gli Ambiti territoriali i Caccia (ATC), secondo dimensionamenti provinciali e non subprovinciali**, così violando la disposizione nazionale.

Peraltro, l'art. 10, comma 3, della L. 157/1992 prevede che ***“il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica”***.

**Si tratta di parametro non rispettato dal PF 2009/2014 e dalle successive 5 proroghe.**

Infatti, le Province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, risultano avere percentuali di aree protette al di sotto del 20%. La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha una superficie protetta del 26% attualmente e la provincia di Foggia una superficie del 21%. Nel complesso l'intera Regione Puglia non garantisce dunque che almeno il 20% del territorio agro-silvo-pastorale dell'intera regione sia **destinato** a protezione della fauna selvatica

**La carenza di tale requisito è testimoniata per tabulas dalla tabella n. 38 illustrata alla Sezione “4. Riepilogo” dell’“Analisi ambientale del territorio degli ATC della Regione Puglia” - All. 4 delle “Osservazioni al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023” (pag. 4 e pag. 74 del documento agli atti).**

**Si rammenta in proposito come nel conteggio del 20% del territorio regionale non possano rientrare le aree di rispetto (margini delle aree protette, stradali e simili).**

Come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 21 maggio 2002, n. 4972, la previsione di cui all'art.10, comma 3, L. n.157/92 **non consente “l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche di territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto.**

*Se è vero, infatti, che ai sensi della disposizione citata “in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni”, non è meno vero, d'altra parte, che la stessa disposizione, al successivo comma 4, **definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia e una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione**, la cura della prole: regolamentazione, quest'ultima, senz'altro mancante nei territori sottratti alla caccia per ragioni del tutto diverse da quelle sottese alla disciplina posta a protezione della fauna selvatica”.*

Ne discende anche sotto questo profilo la completa inefficacia e/o illegittimità del PF 2009 e, dunque, l'illegittimità delle delibere impugnate per assenza di presupposto e istruttoria.

\* \* \*

**C) Sul terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti in primo grado.**



Ai profili ora esposti deve aggiungersi che il calendario venatorio impugnato, all'art. 11, terz'ultimo comma, consente la c.d. "mobilità venatoria", sulla base dell'art. 1 della L.R. 33/2019, il quale è però attualmente al vaglio della Corte costituzionale, per impugnativa del Governo, determinata dal fatto che tale norma risulta in contrasto con il parametro interposto di cui all' art. 14, comma 5. della Legge 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), tenuto conto che la citata norma regionale, offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria in ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) diversi da quello di residenza, **senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia.** Peraltro, in tal modo, la norma regionale determina un **drastico allentamento del legame tra cacciatore e territorio**, ponendosi in netto contrasto col principio e i cardini della caccia programmata fissata dalla richiamata normativa statale. Infatti, **è pacifico che ammettere la mobilità venatoria senza una apposita programmazione altera l'indice di densità venatoria in maniera incontrollata e arbitraria**, influenzando direttamente sulla programmazione dell'attività venatoria recata dal Piano Faunistico e dal Calendario venatorio. **È pertanto chiaro che la q.l.c. in oggetto assume una puntuale e specifica rilevanza sul ricorso de quo.**

Pertanto, si ribadisce in questa sede come la pendenza della q.l.c. debba tradursi, quantomeno, nell'esigenza cautelativa di opportuna non applicazione della norma impugnata sino alla definizione del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, anche alla luce la celerità che caratterizza il giudizio in via principale.

In ogni caso, l'art. 11, penultimo comma, del Calendario Venatorio impugnato precisa che il numero di permessi rilasciabili per la mobilità venatoria non può superare la percentuale individuata all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 e, segnatamente, la percentuale del 100% dei permessi dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento (così, il comma 5, dell'art. 11 della L.R. 59/2017, secondo cui "*i cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia*").

Orbene, **tale percentuale risulta del tutto illegittima, priva di presupposto e di istruttoria, nonché manifestamente irrazionale.**

Infatti, le percentuali di permessi rilasciabili sono quindi calcolate sulla base del solo rapporto tra cacciatori presenti nell'ATC di riferimento e numero di cacciatori ospiti, di modo che i secondi non possano mai superare i primi. Ma tale fattispecie non costituisce norma regolativa della caccia, riferendosi esclusivamente al numero di cacciatori e non al quantitativo massimo di specie cacciabili.

Inoltre, è misura che difetta completamente di reciprocità tra i cacciatori dei diversi ATC,

consentendo ai cacciatori degli Ambiti più piccoli maggiore possibilità di rifluire negli ATC più popolosi, ma non consentendo il contrario.

\* \* \*

#### **D) Sul quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti in primo grado.**

Occorre ancora osservare come il Piano Faunistico Venatorio non faccia alcuna menzione del **divieto ai cacciatori di esercitare il prelievo venatorio nelle Aree Contigue dei Parchi naturali**.

Detto divieto è, invero, imposto dall'**art. 32, co. 3, della L. 394/1991**, a mente del quale "(...) *All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge*".

Sicché, la caccia nelle aree contigue risulta vietata, salvo deroga regionale per la caccia controllata e limitata ai soli residenti dei comuni dell'Area Protetta e delle aree contigue.

Tuttavia, il Piano Faunistico e il Calendario Venatorio non prevedono regolamentazione alcuna, così consentendo la caccia in dette aree indiscriminatamente e senza regolazione.

**Il che è illegittimo**, ridondando anche in profili di eccesso di potere per travisamento delle esigenze di tutela delle aree protette; nonché, per assenza di istruttoria e di presupposto, difettando altresì la deroga all'art. 32 L. 394/1991 da parte della Regione.

\* \* \*

#### **E) Sul quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti in primo grado.**

Da ultimo, occorre menzionare come si ponga in contrasto con la normativa regionale anche l'ultimo capoverso dell'art. 2 del Calendario Venatorio impugnato, a mente del quale "***le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione***".

A mente di tale disposizione dunque **le botti in resina potrebbero essere usate per appostamenti temporanei, ove rimosse giornalmente**, così da non dover sottostare alle autorizzazioni necessarie per gli appostamenti fissi.

Si tratta di previsione irrazionale e contraddittoria.

Infatti, la capienza e la massività delle menzionate "botti in resina" non ne consentono, secondo massime di comune esperienza, lo smontaggio e rimontaggio giornaliero, essendo piuttosto idonee, e utilizzate nei fatti, a fini di appostamento fisso.

In proposito, si ricorda come l'art. 33, co. 8, della LR. 59/2017 prevede che "*sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo*

*ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito*. La modifica del sito risulta, invero, fatto usuale nel caso degli appostamenti in parola, **così come la loro “stabilizzazione” per più giornate.**

In realtà, tale contraddittorietà si spiega con **l'intento elusivo, che si risolve in uno sviamento della normativa regionale, di evitare l'autorizzazione prevista per le postazioni fisse dall'art. 33, co. 1, della medesima legge**, a mente del quale *“l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990”*.

Sicché, **qualificando una postazione di fatto fissa come temporanea il calendario venatorio travisa la realtà materiale dei fatti**, risultando in contrasto con la norma regionale che intende sottoporre ad autorizzazione le forme di appostamenti fissi e, in definitiva, risultando inefficace, se non in qualche modo consentanea, rispetto al pericolo del configurarsi di fenomeni di bracconaggio, attraverso la pratica biasimevole di utilizzare postazioni temporanee “pesanti” (id est, fisse), anche dopo il calare del sole, quando la caccia è vietata (si veda, in proposito, l'art. 5 del calendario venatorio che indica il tramonto come momento di termine della caccia giornaliera).

\* \* \*

### **SUI DANNI GRAVI E IRREPARABILI**

Il *fumus* riposa nei suesposti motivi.

Il *periculum* è, in primo luogo, integrato dalla **gravità e imminenza del pregiudizio** alla salute che deriva dall'**utilizzo delle munizioni in piombo per l'attività venatoria, consentito dal Calendario Venatorio impugnato (p. 24) in aperto contrasto dal parere ISPRA.**

**Il prelievo venatorio è infatti attualmente in corso, essendo iniziato la terza domenica di settembre.**

La pericolosità dell'utilizzo delle munizioni in piombo vietata dall'ISPRA (p. 8) è stata accertata con metodo scientifico dalle **“Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bolidi”**, (pubblicazione ISPRA n. 91/2013, disponibile *online* all'indirizzo: [http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG\\_91\\_2013.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf)), **in cui si evidenzia come l'utilizzo di munizioni in piombo sia causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocumento per la specie faunistica e per la salute umana.**

In particolare, nelle menzionate *Linee guida* (pp. 146 e ss.) si osserva che **“il piombo, se assorbito per inalazione, ingestione o per contatto prolungato con la pelle, mostra proprietà altamente tossiche per tutti gli organismi, dando luogo a una forma di**

avvelenamento (saturnismo) che in casi gravi può comportare una serie di disfunzioni, fino a provocare la morte”. **Circostanze che si propagano quindi sull’intero ecosistema faunistico delle zone di caccia**, in quanto “l’ingestione del piombo disperso durante l’esercizio dell’attività venatoria è stata riscontrata in Galliformi e Columbiformi ed è stata ipotizzata nel caso delle beccacce e persino dei picchi (Petersson, 1999; Scheuhammer et al., 1999; Potts, 2005; Strom, 2005; Fisher et al., 2006; Mörner e Kreager et al., 2008; Franson et al. 2009; Thomas et al., 2009)”.

Quanto alla **propagazione degli effetti nefasti del piombo sulla salute umana**, l’ISPRa osserva che “studi effettuati con varie tecniche diagnostiche hanno dimostrato come gli alimenti derivati dagli ungulati abbattuti e destinati al consumo umano possano contenere frammenti di piombo anche molto fini e in numero inaspettatamente elevato. Tali frammenti non sono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni; **la loro ingestione da parte dei consumatori è inevitabile non potendo essere percepiti durante la masticazione e, inoltre, le piccole particelle risultano facilmente assimilabili una volta entrati nell’apparato digerente** (Cornatzer et al., 2009; Hunt et al., 2009; Tsuji et al., 2009).

**L’elevata frequenza con cui le carni degli ungulati abbattuti risulta contaminata trova conferma nelle indagini effettuate a scala europea dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)**. I dati raccolti in 21 Paesi europei mostrano come nei cinghiali vi siano concentrazioni medie di piombo nelle carni pari a 1.143 µg/kg, cento volte superiori a quelle riscontrate nei maiali, e presentino picchi sino a 232.000 µg/kg (EFSA, 2012)”.

In secondo luogo, **deve rilevarsi come sia assente una valida pianificazione faunistico-venatoria che consenta una compiuta e attuale conoscenza delle risorse venatorie, con conseguente rischio di rarefazione della fauna senza adeguata programmazione venatoria, vista l’assenza di un piano Faunistico Venatorio efficace e aggiornato**.

Si rammenta, inoltre, come sia attualmente *sub iudice* presso la Corte costituzionale la legittimità dell’art. 1 della L.R. 33/2019 che consente la c.d. “mobilità venatoria” e che è stata recepita dall’art. 11 del gravato calendario venatorio. Tale circostanza si riflette sul rafforzamento delle esigenze cautelari sotto il profilo del *fumus*, in quanto determina l’esigenza di sospendere l’efficacia del calendario venatorio almeno sino alla risoluzione della predetta q.l.c., rischiandosi altrimenti di consentire nella stagione della caccia imminente una pratica suscettibile di essere dichiarata illegittima *ex tunc* dalla Corte costituzionale.

È chiaro infatti che **ammettere la mobilità venatoria senza una apposita programmazione altera l’indice di densità venatoria in maniera incontrollata e arbitraria**, influenzando direttamente sulla programmazione dell’attività venatoria recata dal Piano Faunistico e dal Calendario venatorio. È pertanto chiaro che la q.l.c. in oggetto

assume una puntuale e specifica rilevanza sul ricorso *de quo*.

A ciò si aggiunga **l'ontologica irreparabilità del danno derivante dalla perdita di specie faunistiche** che necessita quindi di una decisione di natura cautelare come rimedio processuale più idoneo al *vulnus* giuridico e materiale della normativa illegittima sul prelievo venatorio.

In situazione analoga, il Consiglio di Stato ha statuito che “il pregiudizio ***“riferito alla conservazione e protezione dell'ambiente e del patrimonio faunistico, risulta, allo stato, caratterizzato dai requisiti della gravità e irreparabilità”*** (Cons. Stato, Sez. III, Ord., 27 settembre 2019, n. 4838).

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, ed a fronte delle gravi e reiterate violazioni rilevate, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza, **al fine di scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile alla salute ed all'ambiente della Puglia**, anche con l'adozione di ogni misura cautelare idonea alla salvaguardia degli animali.

Vista inoltre la fissazione dell'udienza di discussione del merito del ricorso in primo grado, per il 29 gennaio 2020, a seguito delle istanze di prelievo depositate dalle Associazioni venatorie, si chiede che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato accolga la presente istanza cautelare, così da poter giungere *re adhuc integra* alla decisione nel merito in primo grado, senza pregiudizio ambientale e di perseguimento dell'attività venatoria in un contesto regolativo che si palesa illegittimo e lesivo sotto i profili ambientali e faunistico pianificatori.

\* \* \*

#### **P.Q.M.**

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, in riforma e/o annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 24 ottobre 2019, n. 432, non notificata, Voglia accogliere l'istanza di sospensione degli atti impugnati nanti il T.A.R. Puglia – Bari, con motivi aggiunti nel ricorso R.G.R. n. 1032/2019, in epigrafe indicati, e/o adottare ogni misura cautelare idonea a salvaguardare gli interessi dell'Associazione ricorrente.

Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso in appello.

Roma, 30 ottobre 2019

Avv. Prof. Daniele Granara

**Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron. n.ro 221/2019**

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso in appello alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, al domicilio eletto in primo grado presso l'Ufficio dell'Avv. Capobianco Carmela Patrizia in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro 33 – CAP 70121, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78779669047-5** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)

**Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron. n.ro 221/2019**

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso in appello a: **Federcaccia Regionale Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, intervenienti *ad opponendum* in primo grado, cumulativamente ai sensi dell'art. 170 c.p.c., al loro domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Orlandini in Lecce (LE), alla Via Augusto Imperatore, n. 16 – CAP 73100, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78779669048-6** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)

**Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron. n.ro 221/2019**

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso in appello alla **Associazione Nazionale Libera Caccia – Sezione Regionale della Puglia**, in persona del suo Presidente in carica, interveniente *ad opponendum* in primo grado, al domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Danilo Lorenzo in Lecce (LE), alla Via 47° Reggimento Fanteria n. 4 – CAP 73100, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78779669049-7** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)



**Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron. n.ro 221/2019**

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso in appello alla **Assoarmieri, Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, interveniente *ad opponendum* in primo grado, al domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Giacomo Sgobba in Conversano (BA), alla via Vito Macchia n° 20 – CAP 70014, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78779669050-9** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)

**Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron. n.ro 221/2019**

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso in appello a: **Azienda Faunistica Venatoria "Fiore"** e **Azienda Faunistica Venatoria "Frigole"**, in persona dei rispettivi concessionari, intervenienti *ad opponendum* in primo grado, cumulativamente ai sensi dell'art. 170 c.p.c., al domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Di Cagno in Bari (BA), alla Via Nicolai, n. 43 – CAP 70122, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78779669051-0** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)